

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita la società "Cooperativa Sociale ARMONIA Cooperativa Sociale a responsabilità limitata - Impresa Sociale O.N.L.U.S.", validamente identificabile in sigla con la denominazione: "ARMONIA - Soc. Coop. Sociale a r.l. O.N.L.U.S."

ART. 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede in Revello.

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART. 3 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), ma potrà essere prorogata anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea dei soci.

Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui eventualmente contratti.

ART. 4 - SCOPO ED OGGETTO

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto dando ai soci continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale in via prioritaria, ma non esclusiva, dei cittadini in stato di disagio o emarginati.

Tale scopo viene perseguito sia attraverso servizi atti ad attenuare o superare il loro stato di svantaggio sia mediante la gestione di attività che consentano l'inserimento lavorativo, il progressivo miglioramento professionale, sociale, culturale ed Economico.

La cooperativa, pertanto, si costituisce nelle forme e nei modi indicati dal D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 articolo 2 (G.U. n. 97 del 27 aprile 2006) "Disciplina dell'impresa Sociale, a norma della Legge 13 giugno 2005 n. 118", nonché dalla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, n. 381 (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991), "Disciplina delle cooperative sociali" con riferimento all'art. 1, rubricato "Definizione" lettera b), laddove disciplina le cooperative che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, avverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa

sociale.

Per il conseguimento dello scopo mutualistico, la cooperativa potrà:

- curare, ospitare, assistere persone svantaggiate o comunque appartenenti a fasce deboli della popolazione fornendo un sostegno psico-sociale adeguato sia all'interno di strutture gestite dalla Cooperativa che sul territorio nell'ambito dei progetti concordati con Enti locali o Servizi pubblici;

la Cooperativa stimolerà e collaborerà con ogni forma di volontariato sociale, culturale ed ambientale che abbia scopi non in contrasto con i propri;

- gestire attività industriali, di produzione e assemblaggi vari, commerciali e di servizi allo scopo di attuare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate affidate od aderenti alla Cooperativa favorendone il processo di responsabilizzazione e il conseguente miglioramento delle capacità professionali e della loro autonomia economica e sociale.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate di affermazione dei loro diritti.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere, non a scopo di collocamento, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- 2) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussioni, dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- 3) concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari,

ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito;

4) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia, Fidi promossi dal Movimento Cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al Credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fidejussione;

5) sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici o privati; promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazione e facilitazioni all'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

6) istituire una sezione di attività per la raccolta di prestiti disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'articolo 2 della legge numero 127/71, dell'articolo 11 della legge numero 385/93 e di quanto disposto in materia della delibera CICR del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative.

A tale scopo la Cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto. La Cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1971 numero 127 e successive modificazioni.

La Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri Enti e Cooperative promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa stimolerà e collaborerà con ogni forma di volontariato sociale, culturale ed ambientale che abbia scopi non in contrasto con i propri.

La cooperativa potrà operare anche a beneficio di terzi non

soci,utilizzandone sia pure in via non prevalente le prestazioni lavorative.

TITOLO II: SOCI

ART. 5 - REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specificazione professionale possono ed intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali, attivamente cooperando al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono inoltre essere ammessi a far parte della Cooperativa soci sovventori persone fisiche e giuridiche alle condizioni e con le limitazioni previste dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 numero 59; a questi soci spetta una remunerazione superiore del 2% (due percento) a quella stabilita per gli altri soci in sede di ripartizione degli utili.

I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge.

E' altresì consentita, ai sensi dell'articolo 14 della legge 31 gennaio 1992 numero 59 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni, l'ammissione a soci di elementi tecnici nel numero necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio attività in concorso o concorrenza a quelle della Cooperativa.

ART. 6 - TIPI DI SOCI

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente;
- c) soci sovventori - che partecipano per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

Possono essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Possono far parte della società categorie speciali quali persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale anche in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In ogni caso esso non potrà superare i limiti fissati dall'articolo 2527 del codice civile.

Qualora, a seguito di nuove ammissioni, venga superato il numero massimo di aderenti alla categoria speciale consentito dalla legge, l'organo amministrativo, nella stessa riunione, dovrà deliberare, conformemente ai criteri stabiliti dai regolamenti interni, il passaggio alla categoria normale di soci cooperatori di un numero tale da consentire il rispetto delle previsioni legislative.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimenti, oltre che per i casi previsti dall'articolo 11 del presente statuto, qualora l'organo amministrativo accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti la formazione professionale o il mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla Cooperativa.

ART. 7 - AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto, dei regolamenti interni e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza ed attività, codice fiscale e attività svolta;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- b) l'entità della quota che intende sottoscrivere, nei limiti;
- c) di cui al successivo articolo 14; il socio sovventore dovrà;
- d) inoltre precisare il periodo minimo in cui intende far parte della società; in ogni caso l'adesione non potrà essere inferiore ad un esercizio sociale;
- e) la dichiarazione di conoscenza del presente statuto e dei regolamenti interni.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali, il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, precisare l'entità della quota che intende sottoscrivere, nei limiti del successivo articolo 14, ed allegare alla domanda copia dello statuto vigente ed estratto della deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide il consiglio di amministrazione, senza obbligo di motivazione, entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

ART. 8 - ADEMPIMENTO DEI NUOVI SOCI

Il nuovo socio, nel caso in cui, annualmente l'Assemblea lo deliberi, oltre l'importo del capitale sociale dovrà versare una somma a titolo di sovrapprezzo, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo sovrapprezzo, come sopra determinato, può essere effettuato a rate e precisamente:

- a) almeno un quinto (1/5) all'atto dell'accettazione a socio;

b) la rimanente parte nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno accantonate in apposito fondo e rimborsate a norma dell'articolo 9 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

ART. 9 - LIMITI DI ETÀ SOCI ONORARI

Aderendo alla società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto e per la perdita della qualità di socio;
- c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrenti, nonché, senza espresso assenso del consiglio di amministrazione, a non prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della Cooperativa;
- d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità al lavoro possono diventare soci onorari della Cooperativa, previa delibera dell'assemblea ordinaria.

Il socio lavoratore di età pensionabile potrà, a sua richiesta, proseguire l'attività lavorativa entro i limiti dell'eventuale legge. Anche persone aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa possono diventare soci onorari, previa delibera dell'assemblea ordinaria, con diritto alla discussione e alla impugnazione di delibere illegali:

possono insomma esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di socio, fatta eccezione di quelli di cui la legge e lo statuto espressamente li privano.

Per i soci onorari valgono le disposizioni dell'articolo 4 ultimo comma del R.D. 12 febbraio 1911 numero 278.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO - RECESSO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata.

Sia il rapporto sociale che il rapporto mutualistico cessano con l'approvazione del consiglio di amministrazione.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano

il recesso, e a provvedere di conseguenza nel l'interesse della società.

ART. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimento che non consenta la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto e che non ricada nell'ipotesi di cui al successivo punto d);
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del codice civile;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contrarie agli interessi sociali;
- g) che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- i) che abbia avuto il rapporto di lavoro risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- i) che non superi il periodo di prova;
- l) che resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di tre giorni consecutivi o per tre volte in dodici mesi;
- m) che, a seguito di abbandono del posto di lavoro o mediante compimento di altre azioni, possa causare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro;
- n) che si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa (ubriachezza o altro);
- o) che si renda responsabile di grave insubordinazione, di furto alla Cooperativa o a committenti, che partecipi a risse nei luoghi di lavoro;
- p) che arrechi danni a materiali, attrezzature, mezzi e/o locali della Cooperativa o di committenti, per dolo o colpa grave;
- q) che, senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto.

Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Il consiglio di amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione dell'arbitro di cui all'articolo 31 del presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici.

ART. 12 - DECESSO

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi entro dodici mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio, o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione, si applica l'articolo 2534 secondo e terzo comma del codice civile.

ART. 13 - RIMBORSO DELLE QUOTE O AZIONI

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione il primo comma dell'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale della quota o delle azioni, eventualmente rivalutate ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 numero 59, oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Sottostanno alla stessa disposizione le somme versate a titolo di sovrapprezzo di cui all'ultimo comma del precedente articolo 8. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote o azioni per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra, saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della società risponde, per due anni dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota o delle azioni sottoscritte e non versate, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote o azioni del valore nominale ciascuna non inferiore ad

Euro 25 (venticinque) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote o azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi di previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;

e) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti, o per contributi in conto capitale da Enti pubblici o privati.

E' vietata la distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari, ai sensi dell'art. 2346 Cod. Civ.

ART. 15 - CESSIONE DELLE QUOTE O AZIONI

Le quote o azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'articolo 2530 del codice civile.

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia l'uno gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 17 - BILANCIO ANNUALE

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con criteri amministrativi di oculata prudenza ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci sotto forma di ristorno.

I ristorni ai soci verranno determinati in base alla qualità e quantità dello scambio mutualistico posto in essere da ognuno nell'esercizio e sulla scorta delle indicazioni fornite dal C.d.A. nel rispetto del regolamento interno e dei limiti di legge.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- per almeno il 30% al fondo di riserva ordinario, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 numero 904;

- una quota pari al 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della legge 31 gennaio 1992 numero 59;

- una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 numero 59;

- un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà in nessun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali prevista dall'articolo 13 lettera b) del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 601 e successive modificazioni ed integrazioni, comunque tenendo conto degli scopi sociali della Cooperativa, maggiorato di 2,5 punti percentuali.

- l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria;

- alle quote o azioni dei soci sovventori verrà riconosciuta una remunerazione di 2 (due) punti percentuali in più.

In deroga a quanto sopra, dedotto quanto deve obbligatoriamente essere destinato alla riserva ordinaria ed al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, l'assemblea può sempre deliberare di destinare l'intero utile residuo al fondo di riserva ordinaria.

Durante la vita della società e' vietato ripartire le riserve tra i soci.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, se i risultati economici lo permettono e lo si ritiene opportuno, l'assemblea può deliberare un ristorno a favore dei soci.

Il ristorno sarà calcolato in percentuale sulla quantità degli scambi mutualistici.

ART. 18 - PRESTITI DEI SOCI

L'assemblea, a norma delle vigenti leggi, può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci regolandolo con apposite norme.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

ART. 19 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali della Cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione.

A) ASSEMBLEA

ART. 20 - FORME, TEMPI E LUOGHI DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

E' convocata dal consiglio di amministrazione e può avere luogo anche fuori dalla sede dei locali sociali, purchè nel territorio italiano.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta -

all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della Cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, in conformità al disposto dell'art. 2366 Cod. Civ., nonchè da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicato ai soci, con le modalità sopra indicate, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

L'assemblea potrà svolgersi con l'intervento, da luoghi diversi, dei soci, mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che garantiscano l'accertamento delle identità, la legittimazione e la partecipazione degli intervenuti. Essa deve svolgersi con modalità tali che tutti gli aventi diritto a parteciparvi possano rendersi conto degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ad esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

ART. 21 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare i programmi annuali e/o pluriennali;
- b) approvare il bilancio;
- c) nominare gli amministratori;
- d) approvare i regolamenti interni;
- e) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

g) nominare il Collegio Sindacale e l'organo di controllo contabile, se obbligatori per legge.

ART. 22 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

ART. 23 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con gli obblighi assunti verso la società.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Il numero dei voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, non può, in ogni caso, superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, mediante delega scritta.

Ogni socio può rappresentare al massimo due soci.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e contro prova, salvo diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta.

Deve procedersi a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un quinto dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente può essere assistito da un segretario nominato dall'assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Alle assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane o suoi organismi periferici.

ART. 24 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale all'estero oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci.

Per le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, o il trasferimento della sede all'estero si applicano le disposizioni dell'articolo 2437 del codice civile, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 del presente statuto relative al rimborso della quota sociale e del sovrapprezzo.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 25 - COMPOSIZIONE

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri soci, eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

Possono essere eletti amministratori anche i soci sovventori.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, il vice presidente ed un segretario, quest'ultimo incaricato, di norma, della redazione dei verbali.

Occorrendo, di volta in volta, il consiglio può nominare segretario per la redazione dei verbali anche un altro socio o una persona estranea alla società.

ART. 26 - DURATA IN CARICA

Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali, sono rieleggibili e in qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

ART. 27 - CONVOCAZIONI - DELIBERAZIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne venga fatta motivata domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta coi mezzi che il presidente ritiene opportuno, ma in modo che i consiglieri siano avvertiti almeno due giorni prima dalla data fissata per la riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere oppure si tratti di affari nei quali siano interessati amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione del la proposta.

ART. 28 - POTERI

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relazioni di accompagnamento;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) predisporre gli indirizzi dell'azienda nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al presidente del consiglio dall'articolo 30;
- g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della società ad organi federali o consortili e ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per le disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea; il consiglio di amministrazione ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fidejussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati, stipulare convenzioni con Enti pubblici;
- m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici;
- n) adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative imperative.

Il consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Non sono delegabili le materie previste dall'articolo 2381 del

codice civile, nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso od esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 29 - RINUNCIA - DECADENZA - SCADENZE

I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio, decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I consiglieri decaduti, rinunziatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal consiglio di amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito.

ART. 30 - PRESIDENTE, POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente è autorizzato, senza preventiva delega del consiglio di amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da Banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza.

Previa delibera del consiglio di amministrazione, potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione. Il presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri ad un consigliere Delegato, nonchè, con procura speciale, ad altri soci estranei al consiglio od a dipendenti della società Cooperativa.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente in carica, o in mancanza di questo ad un consigliere designato dal consiglio.

ART. 31 - COLLEGIO SINDACALE

Nel caso in cui risulti obbligatorio per legge, l'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio Sindacale, al quale spetterà altresì il controllo contabile.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è designato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

Essi sono rieleggibili.

Ai sindaci spetta un compenso annuale determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro

ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Stante il rinvio di cui infra alla disciplina prevista per le società per azioni, l'assemblea provvede a nominare un revisore contabile, iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico triennale, anche qualora non sia obbligatorio nominare il Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 Cod. Civ..

ART. 32 - COLLEGIO ARBITRALE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la Cooperativa, purchè per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, anche su richiesta di una sola parte.

L'arbitro deciderà con equità, senza formalità di procedura.

La decisione vincolerà le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 numero 5.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

ART. 33 - REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno, da compilarsi dal consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea.

Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se e in quanto costituiti, nonché i criteri a cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente articolo 28.

ART. 34 - PRESTAZIONI LAVORATIVE DEL SOCIO

La posizione giuridica del socio che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed all'attuazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione si configura come dalle disposizioni della legge 3 aprile 2001 numero 142.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

ART. 35 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi e richiamati dallo specifico regolamento ex legge 142/01.

ART. 36 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci,

stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 comma 1 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

ART. 37 - PREVALENZA DELLE LEGGI SULLE DISPOSIZIONI STATUTARIE

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari.

ART. 38 - REQUISITI MUTUALISTICI EX ARTICOLO 2514 del CC.

E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, alla Cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci operatori;
- c) in caso di scioglimento la Cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- d) remunerare eventuali strumenti finanziari offerti ai soci operatori in misura superiore a 2 punti percentuali in più rispetto alle riserve di cui alla lettera b).

ART. 39 - ADESIONE

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, ai suoi organismi periferici e territoriali ed alla competente Federazione Nazionale di categoria.

ART. 40 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità, come richiamati dall'articolo 2514 del CC. e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere in fatto osservate.

ART. 41 - RINVIO

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile, contenente la disciplina delle società cooperative e delle mutue e assicuratrici, ai sensi dell'art. 2519 Cod. Civ., si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

In originale firmato:

Gilardi Gianpietro

Antonino Portera Notaio

(impronta del sigillo)